

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/D

(Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 22 luglio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Avv. Guido Valori, Presidente, Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Domenico Apicella, Avv. Pietro Augusto De Nicolo, Avv. Massimo Garzilli, Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Gaetano Tornatore, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 110 DELLA POLISPORTIVA CAMPOBASSO SRL AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE VITIELLO ANIELLO, NATO IL 18/10/1987.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo dichiarando nullo e privo di effetti l'atto di svincolo per accordo ex. art. 108 noif sottoscritto dal calciatore Vitiello Aniello.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

- 2. RICHIESTA DI SVINCOLO N. 120 EX. ART. 109 NOIF 6°COMMA TRASMESSA DALLA DIVISIONE CALCIO A 5 IN ORDINE AL CALCIATORE RORATTO SERGEL MAYKON PAULO, NATO IL 17/03/1984, TESSERATO PER LA A.S. COOP ATLANTE**

La Commissione Tesseramenti in accoglimento della richiesta ex. art. 109 noif presentata dal calciatore Roratto Sergel Maykon Paulo, dichiara lo stesso svincolato dalla A.S. COOP ATLANTE per inattività.

- 3. RICHIESTA DI SVINCOLO N. 121 EX. ART. 109 NOIF 6°COMMA TRASMESSA DALLA DIVISIONE CALCIO A 5 IN ORDINE AL CALCIATORE LEAL ZARA MARLON, NATO IL 14/02/1986, TESSERATO PER LA A.S. PRO CAPOTERRA 2000.**

La Commissione Tesseramenti in accoglimento della richiesta ex. art. 109 noif presentata dal calciatore Leal Zara Marlon, dichiara lo stesso svincolato dalla A.S. PRO CAPOTERRA 2000 per inattività.

- 4. RICHIESTA DI SVINCOLO N. 122 EX. ART. 109 NOIF 6°COMMA TRASMESSA DALLA DIVISIONE CALCIO A 5 IN ORDINE AL CALCIATORE OANNI GIUSEPPE, NATO IL 18/03/1985, TESSERATO PER LA ASD REGALBUTO.**

La Commissione Tesseramenti in accoglimento della richiesta ex. art. 109 noif presentata dal calciatore Oanni Giuseppe, dichiara lo stesso svincolato dalla ASD REGALBUTO per inattività.

- 5. RECLAMO N. 119 DEI SIGNORI LUISE GABRIELE E TOSINI ISABELLA TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX. ART. 111 NOIF DEL CALCIATORE LUISE ALESSANDRO, NATO IL 24/06/1991, DALLA SOCIETA' F.C. GARLASCO.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

- 6. RECLAMO N. 116 DELLA SIGNORA COSTA ROSA ELENA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE CRAFT KEVIN, NATO IL 1/10/1990, IN FAVORE DELLA SOCIETA' ACD GIOVANILE RIMINI.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

- 7. RECLAMO N. 117 DEI SIGNORI RIZZUTO BENEDETTO E GIANNONE MARIA CONCETTA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE RIZZUTO ALESSIO, NATO IL 09/11/1990, IN FAVORE DELLA ASD RAPALLO GIA' A.C. SAMMARGHERITENSE.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa.

- 8. RECLAMO N. 118 DEI SIGNORI MAZZETTI LAMBERTO E DATILO LOREDANA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE MAZZETTI MATTIA, NATO IL 09/01/1991, IN FAVORE DELLA S.S. CASALECCHIO 1921.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Mazzetti Mattia in favore della S.S. CASALECCHIO 1921.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

- 9. RECLAMO N. 123 DELLA SIGNORA DI SPIRITO ANNA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE CARANO GIUSEPPE, NATO IL 18/01/1993, IN FAVORE DELLA ASD BRUGHERIO CALCIO 1968.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa.

10. RECLAMO N. 124 DELLA SIGNORA RITA SANNA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO CAPRA FRANCESCO, NATO IL 05/07/1990, IN FAVORE DELLA SOCIETA' THARROS SRL.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Capra Francesco in favore della THARROS SRL.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

11. RECLAMO N. 125 DEL SIGNOR GIANLUCA SANNA, NATO IL 10/08/1988, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ASD LA PALMA MONTEURPINU CRAS.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la relativa tassa.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 23 luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete